

## MUD 2009

Con riferimento alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (**MUD 2009**) segnaliamo che:

- **Per le dichiarazioni relative all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002**, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.

Pertanto, restano **invariate le modalità di presentazione**, la **scadenza**, l'elenco dei **soggetti tenuti alla presentazione** del MUD (qui è possibile trovare un elenco dettagliato dei soggetti tenuti alla redazione del MUD) e le **sanzioni** per eventuali inadempienze.

La scadenza per la presentazione del MUD relativo all'anno 2008 è il **30 aprile 2009**; il Mud si presenta presso la Camera di Commercio del luogo dove ha sede l'unità locale in cui è materialmente prodotto, avviato al recupero o smaltito il rifiuto.

Soggetti tenuti alla presentazione del MUD

### Soggetti Obbligati

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi

- Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi
- Imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali\*
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali\*
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi

\* Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

Produttori di rifiuti pericolosi conferiti al servizio pubblico di raccolta competente per il territorio previa apposita convenzione

- Gestore del servizio (limitatamente alla quantità conferita)

Gestori dei rifiuti

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Chiunque svolge operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati

Gestori dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

- Chiunque svolga le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali ai sensi del D.Lgs. 209/2003
- Chiunque svolga attività di gestione di veicoli fuori uso non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti

- Gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta

Imballaggi immessi sul mercato (per ciascun materiale e per tipo di imballaggio) e riutilizzati (per ciascun materiale), rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale

- Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)
- Produttori che hanno organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di imballaggio o che hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (queste casistiche comprendono tutti i produttori che non hanno aderito a consorzi, che possono presentare il MUD per coloro i quali hanno aderito ai loro sistemi gestionali, inviandone contestualmente copia al CONAI).

## SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DEL MUD

### Soggetti Esclusi

#### Produttori di rifiuti

- Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 (le imprese che invece trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi del medesimo articolo sono tenute alla presentazione del MUD)
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti (cioè con 10 dipendenti non si presenta la comunicazione rifiuti mentre con 11 dipendenti deve essere presentata)
- Produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta in convenzione (in questo caso la comunicazione viene effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita)
- Indipendentemente dal numero di dipendenti, i Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:
  - derivanti da attività agricole e agro- industriali
  - derivanti da attività di demolizione, costruzione, scavo
  - derivanti da attività commerciali
  - derivanti da attività di servizio
  - derivanti da attività sanitarie
  - costituiti da macchinari ed apparecchiature deteriorati e obsoleti
  - costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

#### Produttori di rifiuti pericolosi non urbani

- Produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in "enti" o "imprese". La legge 25/01/2006, n. 29 (Comunitaria 2005), al fine di conformare l'ordinamento italiano all'Ordinanza della Corte di Giustizia CE 28/09/2004, ha stabilito che i produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in "enti" o "imprese" adempiano alla tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione, in ordine cronologico, delle copie dei formulari.

Tale legge ha inoltre specificato (articolo 11, comma 2) che i suddetti soggetti, pur assolvendo l'obbligo della tenuta di un "registro di carico e scarico" mediante i formulari, non sono tenuti a presentare il MUD.

#### Gestori di rifiuti speciali

- Rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, di accordi di programma stipulati per favorire la restituzione dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 22/1997, relativamente alle attività di ritiro, trasporto e stoccaggio di tali beni (tale disposto sembra rimanere valido in riferimento a quanto previsto dall'articolo 227, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152)

- Soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio

#### Imballaggi

- Produttori di imballaggi che hanno aderito al CONAI o ad altri consorzi di filiera
- Utilizzatori di imballaggi

**Il personale API Pescara è a disposizione per informazioni e ulteriori chiarimenti in merito alla redazione di questo importante adempimento ambientale, potete contattarci**

**via e-mail :[info@api-pescara.it](mailto:info@api-pescara.it) oppure al seguente numero di telefono: 085.4450322**

Con l'occasione porgiamo i nostri

Cordiali Saluti.

**AMMINISTRAZIONE API PESCARA**